



COMUNE di TORTORICI

(Prov. di MESSINA)

Settore 1° - Amministrazione/Generale – Tel. 0941/4231226

- Tortorici – Viadotto Livatino -

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

- ✓ Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n.287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n.1324, 5 maggio 1952, n.405 e 27 dicembre 1956, n.1441;

RENDE NOTO

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12, sono invitati ad iscriversi, **non più tardi del 31 luglio p.v.** negli elenchi comunali.
2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - c) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
 - d) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello.
3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
 - a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla residenza comunale, 17 aprile 2013

IL SINDACO

F.to

Dott. Carmelo RIZZO NERVO